



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**  
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 675

Data 04/05/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SIGNIFICATIVE  
PER I CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 ED ODONTOIATRIA  
LM-46**

**OGGETTO:** Convenzione per attività di collaborazione significative per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia LM-41 ed Odontoiatria LM-46

## **IL DIRETTORE GENERALE**

***Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:***

**PREMESSO** che è pervenuta da parte dell'Università degli Studi Link Campus University una proposta per stipulare una Convenzione con questa ASL per attività di collaborazione significative per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia LM-41 ed Odontoiatria LM-46.;

**VISTO** il DM 234/97 recante disposizioni in materia di ordinamento dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto decreto le Università che attivano i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria devono avvalersi, per lo svolgimento delle attività formative teorico pratiche e di tirocinio di strutture del Servizio Sanitario Nazionale, quali aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Sanitaria Locale Pescara intrattiene rapporti collaborazione con le Università aventi sede nella Regione Abruzzo, nonché con altri Atenei, per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e formative connesse ai corsi di laurea in area medica;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, la capacità formativa delle strutture sanitarie deve essere valutata in relazione alle risorse strutturali, tecnologiche e professionali disponibili;

**RILEVATO** che le convenzioni attualmente in essere con gli Atenei convenzionati non determinano il completo utilizzo della capacità formativa dell'Azienda, ai sensi dell'art. 2 del DM n. 234/1997, risultando pertanto sussistenti margini per l'attivazione di ulteriori rapporti di collaborazione;

**RILEVATO** che la presente convenzione non comporta oneri economici per le Parti ulteriori rispetto a quelli che la normativa regionale applicabile pone in capo agli Enti in qualità di Soggetti Promotori dei Tirocini;

**RITENUTO** pertanto che sussistano le condizioni per la stipula di una nuova convenzione con l'Università degli studi Link Campus University finalizzata allo svolgimento di attività didattiche e formative nell'ambito dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, nel rispetto della normativa vigente;

**DATO ATTO** che l'Università degli Studi Link Campus University come da disposizione di servizio prot. n. 0074418/24 del 08/08/24, ha inserito nella Convenzione l'articolo sul trattamento dei dati personali standard per i tirocini formativi predisposto dall'Ufficio Privacy e Sicurezza delle Informazioni;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione dell'Università degli Studi Link Campus University in conformità alla normativa di riferimento summenzionata e meglio specificata nel citato schema di convenzione;

**Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;**

**Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:**

**1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;**

**Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;**

### **DELIBERA**

*per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato*

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato proposto dall'Università degli Studi Link Campus University;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
  - ❖ la tutela assicurativa dei tirocinanti (contro *infortuni sul lavoro, responsabilità civile*) sarà garantita dal Soggetto Promotore, con oneri a proprio carico.
  - ❖ ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in attuazione dell'art.1 della Legge n. 123/2007, l'ASL di Pescara, con oneri a proprio carico, provvederà agli adempimenti previsti dalla suddetta normativa nei confronti dei tirocinanti;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi dell'art. 32 della legge 39/09;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.
- 7) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

## **CONVENZIONE**

### **TRA**

**l'Università degli studi Link Campus University** in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Via del Casale di San Pio V, 44, 00165, Roma (Roma) P.I.: n. 11933781004, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Pietro Luigi Polidori.

### **E**

**ASL1 PESCARA**, d'ora in poi denominata "Ente Ospitante", P.IVA 01397530682, con sede legale in Pescara, in Via Renato Paolini n.47, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, dott. Vero Michitelli, alla stipula del presente atto convenzionale

### **PREMESSA**

**CONSIDERATO** che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

**CONSIDERATO** che l'Università ha un particolare interesse allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica;

**CONSIDERATO** che l'Istituto svolge analisi diagnostiche su campioni biologici derivanti da tutti i suoi reparti;

**CONSIDERATO** che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione sinergica, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**CONSIDERATO** che la presente convenzione non comporta oneri economici per le Parti ulteriori rispetto a quelli che la normativa regionale applicabile pone in capo agli Enti in qualità di Soggetti Promotori dei Tirocini.

**CONSIDERATO** il parere favorevole del Presidente della Regione Abruzzo del 08/01/2026.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **ART. 2**

2. Le Parti, mediante la stipula della presente convenzione, intendono promuovere, seppur con ruoli differenti, lo sviluppo congiunto di collaborazioni significative per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia LM-41 ed Odontoiatria LM-46.

3. Con le modalità successivamente indicate si intende delineare condizioni e modalità di integrazione tra Università e ASL1 Pescara nel rispetto delle specifiche competenze e attività istituzionali improntando le reciproche relazioni al principio di leale collaborazione.

### **ART. 3**

1. L'Università metterà a disposizione le competenze e le professionalità dei suoi docenti per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca di comune interesse.
2. ASL1 PESCARA si impegna a mettere a disposizione spazi e laboratori in conformità a quanto richiesto dal D.M. 24.9.1997 in GU 7.10.97 N. 234 "*Requisiti d'idoneità delle strutture per diplomi universitari dell'area medica*" affinché gli studenti dell'Università possano frequentare i reparti per tirocini e laboratori per formazione e ricerca.

### **ART. 4**

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti ulteriori rispetto a quelli che la normativa regionale applicabile pone in capo agli Enti in qualità di Soggetti Promotori dei Tirocini secondo la normativa regionale vigente.

### **ART. 5**

1. Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e dell'Istituto.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della presente convenzione, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.
3. Eventuali specifici incarichi che nelle materie oggetto del presente accordo le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività collegate a quelle di ricerca e/o consulenza disciplinate dalla presente Convenzione, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

### **ART. 6**

4. I responsabili scientifici designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della

presente convenzione sono:

- a) per l'Università Prof. Francesco Rossi;
  - b) per ASL1 PESCARA;
5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

#### **ART. 7**

6. Con riferimento ai rapporti di lavoro eventualmente instaurati nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti attivata dall'altra Parte, inoltre ciascuno dei contraenti garantisce, con riferimento al proprio personale:
- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;
  - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi.;
7. Con riferimento alle attività di tirocinio e laboratoriali svolte dagli studenti, trova applicazione l'art. 10 della Legge n. 24 dell'8.3.2017.

#### **ART. 8**

- 1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo dell'Università e quello dell'Istituto potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.
- 2. L'utilizzazione del logo dell'Università e di ASL1 PESCARA straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

#### **ART. 9**

- 1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa

e previo assenso dell'altra Parte.

2. Qualora l'Università e ASL1 PESCARA intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

#### **ART. 10**

1. I diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.
2. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **ART. 11**

1. La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario, avrà la durata di 6 anni e potrà essere rinnovata con ulteriore atto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

#### **ART.12**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

#### **ART. 13**

2. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

#### **ART. 14**

1. Le convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196

del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il “Garante”). Simile rapporto determina l’insorgere, per ambedue le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale la ASL e l’Università, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
  - b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l’altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi;
  - c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.
2. In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.
  3. Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).
  4. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.
  5. Le parti, altresì, si impegnano a nominare, all’interno della rispettiva organizzazione, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al

trattamento dei dati loro affidati, come richiesto dalla legge ed a comunicarsi ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati.

6. La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga soddisfatta dalla sottoscrizione del presente documento che adempie ai requisiti di legge.

#### **ART. 15**

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*), ed è soggetta all'imposta di bollo. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Le parti stipulanti dichiarano di aver preso visione delle reciproche informative estese per il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-22 del GDPR.

Si riporta di seguito l'informativa breve dell'ASL di Pescara:



Informativa breve per il trattamento dei dati personali - art.13 GDPR Il titolare del trattamento dei dati è l'ASL di Pescara, contattabile scrivendo [protocollogenerale@asl.pe.it](mailto:protocollogenerale@asl.pe.it). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a [dpo@asl.pe.it](mailto:dpo@asl.pe.it). Il titolare tratta i suoi dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso le sedi del titolare, consultabile anche sul sito [asl.pe.it/datipersonali](http://asl.pe.it/datipersonali) e mediante il QR Code qui accanto raffigurato

Di seguito il link che rimanda all'informativa dell'università: <https://www.unilink.it/privacy-policy>

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti anche per presa visione dell'informativa estesa.

Roma, li

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "Link Campus University"**  
**Il Presidente**

**PER ASL1 PESCARA**  
**Il Direttore Amministrativo**

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vero Michitelli**

firmato digitalmente

**Deliberazione n. 675 del 04/05/2026 ad oggetto:**

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SIGNIFICATIVE PER I CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA LM-41 ED ODONTOIATRIA LM-46

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 4/5/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato